# **COMUNE DI MORINO**

## Provincia di L'Aquila

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 30/12/2020

**OGGETTO:** 

TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Dicembre alle ore 18:50, presso la SALA CONSILIARE, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
SEVERA MARTINA	
D'AMICO ROBERTO - SINDACO	SI
D'AMICO ROBERTO	SI
MASTRODDI RAOUL ANTONIO	SI
PETRICCA GIOVANNI WALTER	
BIANCHI MARCO	SI
MANNI LOREDANA	SI
GIOVARRUSCIO BERARDINO	SI
DI FRANCESCO CINZIA	SI
VAGLIENTE ROBERTA	
MILANESE ROBERTA	

Presenti n° 7 Assenti n° 4

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente D'AMICO ROBERTO

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MASTROIANNI SARA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
  - l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, **il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione di accompagnamento al PEF che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, consequentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che *l'"Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";* Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune in quanto non è operativo l'Ente di Governo dell'Ambito;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif. dal soggetto gestore **SEGEN S.p.a.** acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 220.316,00;

VISTO l'art. 107 comma 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge n. 27 del 24/08/2020 che testualmente recita:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021.

Visto che con deliberazione n. 8 del 22 luglio 2020 il Consiglio Comunale ha deliberato di:

- di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, con delibera di C.C.
   n. 5 del 29 marzo 2019;
- di provvedere, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 e che l'eventuale conguaglio tra

i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione di veridicità del gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- la relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'Ente sulla base dello schema tipo fornito in appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le valutazioni dell' Ente Territorialmente Competente.

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa dell'Ufficio Finanziario;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza, della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come attestato al punto 4.1 (ATTIVITA DI VALIDAZIONE SVOLTA) nella relazione di accompagnamento al PEF.

Dato atto che "*le risultanze del fabbisogno standard*" del **Comune di MORINO**, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di "*costo standard*" di gestione di una tonnellata di rifiuti risulta pari a € **463,64**, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti dal 01-01-2018 al 31-12-2018 pari a **652,73** determina un fabbisogno standard complessivo pari a € **302.629,16** e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo pari ad € **220.316,00** è inferiore dell'importo del fabbisogno standard TARI del comune di MORINO.

Ritenuto per quanto sopra di validare e approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Con voti espressi in forma palese:

presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0

#### **DELIBERA**

- 1 DI DARE atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione;
  - ü della relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore SEGEN S.p.A che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (all. C);
  - ü della dichiarazione di veridicità del soggetto gestore SEGEN S.p.A, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (all. D);
  - ü del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO predisposto dal soggetto gestore SEGEN S.p.A (all. E);

- 2 di approvare per le motivazioni espresse in premessa:
  - a) Il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 completato dal comune sulla base dello schema tipo fornito in appendice 1 al MTR (all. A);
  - b) la relazione di accompagnamento al PEF redatta dal comune sulla base dello schema tipo fornito in appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le valutazioni dell' Ente Territorialmente Competente (all. B);
  - c) il calcolo dei fabbisogni standard Tari del comune di MORINO (ALL. F);
- di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- 4 di quantificare € 220.316,00 il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2020;
- di determinare in € **139,00** la differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 pari ad € **220.316,00** e i costi determinati per l'anno 2019 utilizzati per l'approvazione delle tariffe componente TARI per l'anno 2020 pari ad € **220.177,00** (delibera C.C. n. 8 del 22 luglio 2020);
- 6 di ripartire in tre anni la somma di € 139,00 a decorrere dal 2021
- di trasmettere la presente delibera unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2020

presenti n. 7, votanti n. 7, voti favorevoli n. 7,

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI MORINO Provincia di L'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA RAGIONERIA

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

**FAVOREVOLE** 

**MORINO li 23/12/2020** 

Il Responsabile del Servizio

#### F.TO DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

**FAVOREVOLE** 

**MORINO li 23/12/2020** 

Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.TO D'AMICO ROBERTO

### F.TO DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 10

Il **08/01/2021** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **19** del **30/12/2020** con oggetto:

TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MORINO, lì 08/01/2021

Il Firmatario della Pubblicazione

#### F.TO DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **30/12/2020** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

MORINO, lì 30/12/2020

Il Firmatario dell'Esecutività

F.TO DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

	Innuit dati
	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestori (G)
	Input Ente territorialmente competente (E)
	Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COI</b> <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G
Fattore di Sharing – <b>b</b>	E
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – <b>b(AR)</b>	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	G
Fattore di Sharing – <b>b(1+ω)</b>	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – <b>b(1+ω)AR</b> <sub>CONAI</sub>	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>– RC</b> <sub>TV</sub>	G
Coefficiente di gradualità (1+y)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC <sub>τν</sub> /r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
∑TV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	С
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – <b>CSL</b>	G
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G
Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	G
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G
Altri costi - <b>COal</b>	G
Costi comuni – CC	С
Ammortamenti - <b>Amm</b>	G
Accantonamenti - <b>Acc</b>	G
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G
- di cui per crediti	G
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G
Remunerazione del capitale investito netto - R	G
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>R</b> <sub>lic</sub>	G
Costi d'uso del capitale - CK	С
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COI</b> <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC <sub>τr</sub> /r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
∑TF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	С
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	С
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	Е

Ambito tariffario/Comune di MORINO				
Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF		
17.165		17.165		
24.904		24.904		
25.406		25.406		
89.452		89.452		
-		-		
3.104		3.104		
0,3		0,3		
931		931		
9.793		9.793		
0,33		0,33		
3.232		3.232		
-		-		
0,35				
1				
-		-		
16.536		16.536		
169.300		169.300		
721		721		
-	3.530	3.530		
20.247		20.247		
-	-	-		
-		-		
20.247	3.530	23.777		
11.306		11.306		
435	9.988	10.423		
-		-		
435	9.988	10.423		
-		-		
-		-		
6.402		6.402		
904		904		
19.047	9.988	29.035		
-		-		
-		-		
0,35				
1				
-		_		
1.837	651	2.488		
41.852	9.164	51.016		
.1.032	-	-		
211.152	9.164	220.316		
	5.005	5.005		
	3.003	3.003		

#### Legenda celle

compilazione libera

non compilabile

celle contenenti formule

celle contenenti formule/totali

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>– COV<sup>EXP</sup> TV</b>	facoltativo			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP	facoltativo			-
ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	С	169.300	-	169.300
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– <b>COV<sup>EXP</sup> TF</b>	facoltativo			-
∑TF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	С	41.852	9.164	51.016
ΣΤ <sub>a</sub> = ΣΤV <sub>a</sub> + ΣΤF <sub>a</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub> )	С	211.152	9.164	220.316
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>		-		
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>	facoltativo			
$\Sigma T_a = \Sigma T V_a + \Sigma T F_a$ al netto della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub>				220.316
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			74%
902	G	653		
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G	0,338		
fabbisogno standard €cent/kg	E			0,463
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità		•		
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>	E			-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y <sub>2</sub>	E			-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y <sub>3</sub>	E			-0,1
Totale γ	С	0	0	-0,65
Coefficiente di gradualità (1+γ)	С	1	1	0,35
Verifica del limite di crescita				
rpi <sub>a</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - <b>X</b> <sub>a</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - <b>PG</b> <sub>a</sub>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	С			1,6%
(1+ρ)	С			1,016
$\overline{\Gamma}_{a}$	С			220.316
∑TV <sub>a-1</sub>	E			200.000
∑TF <sub>a-1</sub>	E			20.177
$\Gamma_{a-1}$	С			220.177
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	С			1,0006
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	С			220.316
delta ( ΣΤα-ΣΤmax)	С			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica <b>TV</b> a	E			-
riclassifica TF <sub>a</sub>	E			
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-